

VISITE FISCALI. FASCE ORARIE DI REPERIBILITA' DOMICILIARE.

Scheda tecnica

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina sulla materia in titolo è stata modificata da:

- D.M. 15 luglio 1986, che aveva previsto che l'orario di reperibilità del lavoratore, entro il quale devono essere svolte le visite in tema, è dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, comprese domeniche/festivi;
- D.L. n. 112/2008, che ha modificato i predetti orari, prevedendo una reperibilità di 11 ore giornaliere (dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20);
- D.L. n. 78/2009, che ha abrogato la disposizione del D.L. n. 112/2008, ripristinando il regime che prevedeva una reperibilità obbligatoria dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

2. POSSIBILI PROFILI NORMATIVI

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, in base a quanto previsto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, stabilirà con proprio decreto, nuove fasce orarie di reperibilità domiciliare per i dipendenti pubblici.